




COMUNE DI AUGUSTA

Regione Sicilia - Provincia di Siracusa



PIANO DI UTILIZZO DEL DEMANIO MARITTIMO (P.U.D.M.)

Norme di Attuazione e Regolamento

Ottobre 2013



Indice

ART.1 – FINALITA'	3
ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE	3
ART. 3 – DURATA DEL PIANO	3
ART. 4 – SCOPO DELLA CONCESSIONE	3
ART. 5 – ATTIVITA' SOGGETTE A CONCESSIONE	4
ART. 6 – REGOLE GENERALI	4
ART. 7 – ACCESSI AL DEMANIO MARITTIMO	5
ART. 8 – ZONIZZAZIONE	6
ART. 9 – DEFINIZIONE DELLE ZONE	6
ART. 10 – DEFINIZIONE DEGLI SPECCHI ACQUEI	10
ART. 11 – CARATTERISTICHE DELLE STRUTTURE	11
ART. 12 – LOCALI DI PRIMO SOCCORSO	12
ART. 13 – CABINE	12
ART. 14 – AREE PAVIMENTATE E BASAMENTI MOBILI	12
ART. 15 – ARREDI E VERDE	13
ART. 16 – RECINZIONI	14
ART. 17 – OMBRELLONI	14
ART. 18 – ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	14
ART. 19 – NORME SOVRAORDINATE	14



ART.1 – FINALITA'

Le presenti Norme di Attuazione fanno parte integrante del Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo, in seguito denominato P.U.D.M., strumento di pianificazione che disciplina gli usi sia per finalità pubbliche, sia per iniziative connesse ad attività di tipo privatistico regolamentate mediante rilascio di concessioni demaniali marittime in conformità alle vigenti disposizioni.

Le presenti disposizioni assumono valore di norma all'interno dell'area di intervento individuato dal P.U.D.M. , nei limiti territoriali comunali specificati nell'art. 2.

ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Il P.U.D.M riguarda tutta la fascia prospiciente l'ambito territoriale di competenza che appartiene al pubblico demanio marittimo nel comune di Augusta, ed esattamente per una lunghezza di circa 46 Km^q sulla costa ionica, i cui confini geografici sono determinati:

- a **Nord** dal territorio del Comune di Catania;
- ad **Ovest** dal territorio del Comune di Carlentini;
- a **Sud** dal territorio del Comune di Melilli.

ART. 3 – DURATA DEL PIANO

Il piano di utilizzo del litorale costiero (P.U.D.M.) è valido per un periodo di 6 anni dalla data di approvazione dell'ARTA.

Al termine del suddetto periodo, su richiesta dell'amministrazione comunale, il piano potrà essere prorogato dall'ARTA anche per uguale periodo.

Durante il periodo di validità, il piano può essere modificato d'ufficio dall'A.R.T.A. o su proposta del comune sulla scorta di motivata e documentata relazione.

Eventuali modifiche sostanziali possono essere apportate con le procedure e le modalità seguite per l'approvazione del P.U.D.M.

ART. 4 – SCOPO DELLA CONCESSIONE

La concessione consente l'occupazione e l'uso anche esclusivo di zone di spiaggia o di mare (art. 36 cod. nav.).

Vi è occupazione quando è impedita o limitata l'utilizzazione libera e gratuita di chiunque, anche con scritte o comportamenti che inducono a ritenere riservato l'uso del bene (1161 cod. nav.).



L'uso è esclusivo quando è riservato a soggetti determinati o dai medesimi è consentito o vietato.

L'occupazione o l'uso esclusivo sono consentiti per lo scopo indicato nell'atto di concessione (art. 47 cd. nav., art. 24 reg. cod. nav.). Lo scopo indicato nell'atto di concessione individua il tipo di attività consentita e gli eventuali fini di beneficenza o di pubblico interesse previsti all'art. 39 comma 2 del codice della navigazione.

ART. 5 – ATTIVITA' SOGGETTE A CONCESSIONE

La concessione dei beni demaniali marittimi può essere rilasciata, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, per l'esercizio delle seguenti attività (art.1 Legge 29 novembre 2005, n.15):

- gestione di stabilimenti balneari e di strutture relative ad attività sportive e ricreative;
- esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
- costruzione, assemblaggio, riparazione, rimessaggio anche multipiano, stazionamento, noleggio di imbarcazioni e natanti in genere, nonché l'esercizio di attività di porto a secco, cantieri nautici che possono svolgere le attività correlate alla nautica ed al diporto, comprese le attività di commercio di beni, servizi e pezzi di ricambio per imbarcazioni;
- esercizi diretti alla promozione e al commercio nel settore del turismo, dell'artigianato, dello sport e delle attrezzature nautiche e marittime;
- porti turistici, ormeggi, ripari, darsene in acqua o a secco, ovvero ricoveri per le imbarcazioni e natanti da diporto.

ART. 6 – REGOLE GENERALI

Le nuove concessioni demaniali marittime oltre ad osservare le disposizioni previste dalle specifiche norme vigenti (sicurezza, igiene, barriere architettoniche, etc.) rispettano le seguenti regole generali, punto 7B del Decreto Assessoriale 4 luglio 2011:

- tra ogni concessione di nuova previsione, esclusivamente per le tipologie stabilimenti balneari, aree attrezzate per la balneazione e punti di ristoro, deve essere lasciata una distanza minima di almeno 100 ml, salvo l'esistente regolarmente autorizzato; la medesima distanza deve essere rispettata ai fini del rilascio delle nuove concessioni anche rispetto a quelle esistenti. Al fine della verifica delle suddette distanze non vengono considerate



le concessioni assentite in favore dei comuni e delle altre amministrazioni per finalità di pubblico interesse, nonché quelle comunque dirette a consentire l'utilizzo pubblico e gratuito del bene demaniale marittimo.

L'obbligo di rispetto della distanza minima non trova comunque applicazione per le concessioni all'interno degli ambiti portuali.

- Il fronte mare di ogni singola concessione per uso turistico-ricreativo degli arenili non è superiore a 100 ml. ad esclusione di interventi di interesse pubblico.

Le concessioni esistenti alla data di adozione del P.U.D.M. sono rinnovate a condizione che i concessionari si impegnino ad adeguare le proprie strutture alle previsioni dei P.U.D.M. entro le scadenze dei rinnovandi titoli, salvo motivate richieste di deroga da sottoporre ad espressa autorizzazione dell'ARTA.

ART. 7 – ACCESSI AL DEMANIO MARITTIMO

Ai fini del libero transito, dovranno essere garantiti i passaggi, punto 9 del Decreto 25 maggio 2006:

- 1) non inferiore a 1,5 m (previsione P.U.D.M.) dal ciglio dei terreni elevati sul mare;
- 2) di profondità minima di 5,00 m, misurata dalla battigia media, sull'arenile o sulle scogliere basse, sulla cui fascia non sono ammesse installazioni di alcun tipo, né disposizione di ombrelloni o sedie sdraio o relativa a qualsiasi attrezzatura, anche se precaria.

E' comunque vietata qualsiasi attività o comportamento che impedisca il transito alle persone ed ai mezzi di servizio e soccorso dalla costa o spiaggia verso il mare e viceversa.

E' obbligatorio prevedere sempre dei percorsi pedonali di accesso o di uso pubblico, realizzabili mediante progetti d'iniziativa pubblica o privata convenzionata.

E' posto divieto di accesso al mare e di attraversamento degli habitat costieri al di fuori delle strade e dei luoghi che sono esplicitamente designati a tale funzione ad ogni mezzo meccanico che non sia di servizio, se non esplicitamente autorizzato.

Ad ogni sbocco pubblico, ove questo arrivi nell'area demaniale, occorre lasciare libero un corridoio di larghezza adeguata e comunque non inferiore a 5,00 m.

Gli accessi alla spiaggia devono essere conformi alla normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche.



ART. 8 – ZONIZZAZIONE

La fascia territoriale di competenza del demanio marittimo, interessato dal P.U.D.M. è stata suddiviso in zone che rappresentano un sistema costiero con caratteristiche omogenee dal punto di vista ambientale, morfologico ed infrastrutturale.

ART. 9 – DEFINIZIONE DELLE ZONE

La fascia territoriale di competenza del demanio marittimo, interessato dal P.U.D.M. è stata suddiviso in zone destinate a scopi specifici.

- **SB STABILIMENTI BALNEARI**

I nuovi stabilimenti balneari devono prevedere i seguenti servizi e attrezzature:

- servizi igienici per i bagnanti, per un minimo di 3 di cui 1 per portatori di handicap;
- cabine spogliatoio, per un minimo pari al 10% dei punti ombra (ombrelloni);
- docce al coperto per un minimo di 2;
- docce all'aperto per un minimo di 4, ad acqua fredda e senza possibilità di uso di saponi;
- servizi per la sicurezza della balneazione; - locale di primo soccorso; - deposito per attrezzature; - locale tecnico - una passerella principale in doghe di legno appoggiata al suolo e collegate fra loro - percorsi per disabili;
- un gruppo di contenitori attrezzati per fornire un sistema di raccolta differenziata dei rifiuti.

Sono ammesse anche attività e attrezzature, complementari alla balneazione, quali: bar, ristorante, giochi, attrezzature sportive etc.

La superficie da assentire in concessione non deve eccedere, in linea di massima, i 3.000 mq., e quella coperta può essere prossima al 10%. Al fine di non costituire barriere visive, le strutture devono essere disposte in modo ortogonale alla linea di costa e non possono, in linea di massima, superare il 30% del fronte concessorio.

- **AB AREA ATTREZZATA PER LA BALNEAZIONE**

Sono ammesse attività di noleggio ombrelloni, sedie sdraio, lettini, pedalò, pattini e similari, oltre che un punto di ristoro con relativo spazio ombreggiato e giochi a carattere stagionale con i seguenti servizi minimi:

- cabine e/o spogliatoi collettivi per un massimo di 8;
- servizi igienici pubblici per un minimo di 3, di cui 1 per portatori di handicap;
- magazzino;



- docce all'aperto, almeno 1 con interruzione automatica dell'erogazione dell'acqua;
- servizi per la sicurezza della balneazione;
- servizi per la raccolta dei rifiuti.

Solo su una porzione di superficie, identificata sulla tavola del Piano, si possono destinare installazione di strutture precarie.

La superficie da assentire in concessione, in linea di massima, non può superare i 2.000 mq. di cui non più del 5% coperta.

- **PS AREA ATTREZZATA PER PRATICHE SPORTIVE**

Parte del territorio demaniale marittimo destinato ad attività sportive, ove è ammesso il noleggio delle attrezzature necessarie, e dove si possono svolgere attività tese all'insegnamento e alla pratica di vela, windsurf, canoe, pattini e similari, con i seguenti servizi minimi garantiti:

- servizi igienici per gli utenti, per un minimo di 3 di cui 1 per portatori di handicap;
- cabine spogliatoi e doccia collettivi per un massimo di 4;
- rimessa o magazzino;
- punto di primo soccorso;
- servizi per la raccolta di rifiuti.

Sono anche ammessi eventuali punti di ristoro e spazi ombreggiati. Per i suddetti servizi la superficie coperta non può superare complessivamente 100 mq.

- **SL AREA ATTREZZATA DI SPIAGGIA LIBERA**

Si tratta di un lotto, attrezzabile, con la condizione di lasciare inalterato l'uso pubblico e l'accesso libero e gratuito. Sono ammesse attività di solo noleggio ombrelloni, sedie sdraio, lettini, pedalò, pattini e similari, possono esservi situati manufatti temporanei per servizi di guardiania, deposito e piccolo chiosco.

Devono essere garantiti i seguenti servizi minimi:

- servizi igienici, almeno 2 di cui 1 per portatori di handicap (assentito se nel raggio di 300 m è disponibile un servizio igienico ad uso pubblico, segnalato sull'arenile, anche all'interno di strutture a gestione pubblica o privata);
- servizi di sicurezza;
- punto di primo soccorso;
- servizi per la raccolta dei rifiuti.

- **AF AREA ATTREZZATA PER L'ACCESSO DI ANIMALI DI AFFEZIONE**



Lotto il cui spazio è riservato al soggiorno degli animali domestici ove si potranno inserire le seguenti strutture ed attrezzature:

- n. 1 area gioco e n. 1 area lavoro/addestramento attrezzata per l'attività di "agility", entrambe non superiori a mq. 200 adeguatamente recintate con tavolato alto mt. 1,50;
- n. 10 (massimo) box per il soggiorno all'ombra dei cani di dimensione mt. 1,40x1,40 e altezza massima mt. 1,40 realizzati con struttura in legno e con copertura in canne o similari.

In aderenza ai box dovranno essere realizzati i servizi di pulizia e doccia per gli animali, dotati di piattaforma ed impianto idoneo per la raccolta delle acque di scarico.

All'interno dell'arenile è consentita l'attività di addestramento e allevamento di cani abilitati al salvamento.

L'arenile in concessione dovrà essere delimitato con recinzione in tavolato e rete metallica aventi altezza massima non superiore di mt. 200, dotato di un adeguato numero di aperture provviste di porte.

L'igiene e la pulizia inerente l'attività nel suo complesso dovranno essere garantiti da un insieme di fattori definiti sia in fase di progettazione che in fase di gestione nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.

- **PR PUNTO DI RISTORO**

Sono ammessi servizi di ristoro aventi tipologia di chiosco, con la possibilità di situarvi manufatti e spazi ombreggiati.

Devono essere assicurati i servizi per la raccolta differenziata dei rifiuti. La superficie occupata dal chiosco nei corpi principali non può superare i 100 mq. in linea di massima, al netto di pedane, piattaforme, camminamenti, etc.

- **ORN ORMEGGIO, RIMESSAGGIO E NOLEGGIO NATANTI**

Porzioni di demanio marittimo e specchio acqueo possono essere adibiti a sosta o stazionamento delle imbarcazioni mediante installazioni di strutture precarie (campi boe, pontili galleggianti, ricoveri etc.) previa verifica delle condizioni di sicurezza legate alle esposizioni del sito agli eventi meteo-marini.

Dovranno essere dotati dei seguenti servizi minimi:

- servizi igienici per gli utenti, per un minimo di 2 di cui 1 per portatori di handicap;
- magazzino;
- servizi per la raccolta dei rifiuti.

La superficie coperta delle suddette strutture, in linea di massima, non può superare i 50 mq.

Sono ammessi i seguenti servizi:

- cabine spogliatoio e doccia collettivi per un massimo di 3;
- bar con annesso magazzino, spogliatoio, wc per il personale e di servizio, area lavoro;



- corridoi di lancio come esplicitato nel paragrafo "specchi acquei".

Per i suddetti servizi la superficie coperta può essere estesa complessivamente fino a 100 mq.

- **AC ATTIVITÀ COMMERCIALI – ESERCIZI DI RISTORAZIONE E SOMMINISTRAZIONE IN BEVANDE, CIBI PRECOTTI E GENERI DI MONOPOLIO**

La realizzazione di strutture per gli esercizi commerciali in genere, di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio, al di fuori di strutture balneari è consentita nell'ambito della prudente valutazione del fabbisogno, privilegiando il rapporto di complementarità con gli usi del mare e/o di servizio ad altre attività comunque rivolte alla diretta fruizione del mare.

La superficie da assentire in concessione non può superare, in linea di massima, i 400 mq. di cui non più dei 50% coperta.

- **SO SPAZI OMBREGGIATI**

Sono sempre ammessi, fatti salvi specifici divieti contenuti nelle presenti norme, e purché a carattere stagionale, spazi ombreggiati, ossia spazi per la sosta delle persone all'ombra, da realizzarsi tramite sedute in legno o similari, con copertura in tessuti o similari.

- **PAT PORTI E APPRODI TURISTICI**

Nei P.U.D.M. possono essere previsti a titolo meramente indicativo delle aree per la realizzazione di porti e/o approdi turistici regolamentati da precisa normativa in materia. Le eventuali scelte per il posizionamento di queste aree devono tenere conto:

- 1) della rete dei collegamenti turistici costieri;
- 2) del dimensionamento legato alle reali esigenze del mercato;
- 3) della dotazione quali-quantitativa dei servizi.

Nel caso particolare della portualità turistica sono due le azioni di trasformazione possibili:

- il recupero delle strutture preesistenti;
- la costruzione di nuove strutture.

Nei casi in cui è possibile procedere con il completamento, il recupero e il riutilizzo delle infrastrutture portuali esistenti, poiché non sempre le condizioni al contorno lo permettono, occorre ottimizzare l'uso del bacino portuale tramite la scelta dello schema con cui disporre i pontili e dotare l'area di parcheggi, strade di accesso e servizi in relazione agli standard richiesti. In generale, i porti turistici non devono essere concepiti e gestiti come posteggi di barche di proprietà dei residenti, ma devono rappresentare una attrattiva per incentivare flussi turistici che accedendo dal mare, inizino itinerari di fruizione turistica non



limitati alle attrattive costiere, ma che spaziano su tutti i segmenti che compongono l'offerta turistica dell'isola, da quello culturale, a quello enogastronomico, dai circuiti tematici alle tradizioni etnoantropologiche, dall'artigianato artistico al folklore. Pertanto si dovrebbe configurare un assetto territoriale per gli insediamenti portuali turistici tale da supportare un circuito nautico integrato con gli itinerari turistici terrestri che si diramano dalla costa nell'immediato entroterra. Sono fatte salve le procedure di cui al D.P.R. n. 509/97, come recepite in Sicilia ai sensi dell'art. 75 della legge regionale n. 4/2003.

- **LF AREA PER LA LIBERA FRUIZIONE**

Parte delle superfici libere verranno riservate alla libera fruizione (non inferiore al 50% dell'intero tratto di costa). In tali superfici dunque non si rileva nessuna concessione già rilasciata né è prevista alcuna nuova concessione.

ART. 10 – DEFINIZIONE DEGLI SPECCHI ACQUEI

- 1) Non è ammesso lo stazionamento di imbarcazioni in genere, se non quelle previste per il salvataggio, all'interno o negli specchi acquei prospicienti le strutture per la balneazione, fino ad una distanza all'uopo stabilita dall'Autorità marittima e/o dall'Amministrazione regionale competente.
- 2) La sosta ed il noleggio di pedalò, canoe, surf, etc. è consentita all'interno di aree c/o porzioni di specchio acqueo appositamente delimitate e le partenze e l'atterraggio devono avvenire tramite corridoi di lancio di adeguate dimensioni.
- 3) Le corsie di lancio per le imbarcazioni di norma sono consentite in prossimità di concessioni demaniali per lo stazionamento a terra delle imbarcazioni secondo i criteri stabiliti dalla competente Capitaneria di porto. L'installazione stagionale di corridoi di lancio per le attività esistenti è ammessa in ragione della effettiva necessità.
- 4) I prelievi per gli usi consentiti di acqua marina sono autorizzati previo rilascio di concessione demaniale marittima.
- 5) Nei tratti antistanti la costa giudicati idonei e sicuri per la balneazione sono ammesse attrezzature a carattere temporaneo (stagionale) tese alla migliore fruizione della balneazione come piattaforme galleggianti e simili, previa la prescritta autorizzazione rilasciata dalla Capitaneria di porto competente per territorio o dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.



ART. 11 – CARATTERISTICHE DELLE STRUTTURE

Per la realizzazione delle strutture previste nel P.U.D.M. si devono rispettare i seguenti parametri generali:

a) *Dimensioni minime interne.*

Cabine singole: m 1,20 x 1,50 ed h = 2,70 m

Cabine doppie: m 1,50 x 2,00 ed h = 2,70 m

Servizi igienici: m 0,80/0,90 x 1,20 (solo vaso) ed h = 1,70 m

Servizi igienici per disabili: riferimento a quanto previsto dal D.M. LL.PP. n.236/89

Pronto soccorso o infermeria: m 2,30 x 3,00 ed h = 2,70 m

Locali per la preparazione dei cibi: m 2,30 x 4,00 ed h = 2,70-4.50 m

b) *Altezze.* Qualsiasi manufatto o fabbricato non deve superare i 4,50 m da terra ed, in particolare, le altezze delle cabine non devono essere superiori a 2,70 m;

c) *Scarichi.* In assenza di idonea rete fognante, gli scarichi devono essere convogliati in fosse settiche a tenuta, opportunamente dimensionate e ritenute idonee dall'autorità sanitaria, da svuotare periodicamente, mentre le acque meteoriche devono essere smaltite a dispersione;

d) *Materiali.* I manufatti si devono realizzare con materiali eco-biocompatibili anche di tipo innovativo, lignei o similari (si consiglia il legno lamellare) con la caratteristica di precarietà e con metodologie che ne consentano, dove prevista, la facile rimozione.

Non è consentita la costruzione di opere fisse in cemento, se non limitatamente alle esigenze tecniche di ancoraggio a terra dei manufatti e comunque previo utilizzo di soluzioni amovibili;

e) *Colorazione.* Ogni manufatto può essere colorato con un massimo di tre colori di cui almeno due devono costituire tonalità dello stesso, prediligendo quei colori di facile inserimento nell'ambiente marino.

f) *Segnaletica.* Negli stabilimenti e nelle aree attrezzate si deve porre una segnaletica, senza opere di fondazione, indicante l'ingresso, l'uscita, il nome ed il confine della concessione;

g) *Gestione.* Gli spazi utilizzati e quelli limitrofi per una lunghezza pari al fronte demaniale marittimo in concessione da entrambi i lati e per tutta la profondità della fascia demaniale, non oggetto di altre concessioni, devono essere puliti per tutto l'anno dai concessionari;

h) *Sicurezza.* Nelle aree in concessione si devono garantire le condizioni di facilità e sicurezza del movimento delle persone anche attraverso la posa di camminamenti da realizzarsi in legno con tavole appoggiate al suolo e collegate fra loro;



i) *Interventi e mantenimento*. Sui manufatti esistenti sono sempre ammessi interventi di manutenzione ordinaria, nonché previa autorizzazione dell'ARTA, la manutenzione straordinaria e restauro conservativo.

L'eventuale mantenimento delle strutture oltre il periodo della balneazione può essere consentito esclusivamente in funzione dello svolgimento delle attività ammesse dal titolo concessorio e comunque limitatamente alla parte delle strutture stesse effettivamente utilizzate ed in proporzione alle reali esigenze.

ART. 12 – LOCALI DI PRIMO SOCCORSO

Devono essere dotati di opportuna coibentazione e di aperture atte a garantire un adeguato ricambio d'aria, comunque non inferiore ad 1/3 della superficie del pavimento.

La porta deve possedere dimensioni minime di m 0,90 x 2,10 e deve essere orientata verso l'esterno, provvista di maniglia antinfortunistica.

ART. 13 – CABINE

Devono essere opportunamente coibentati e possedere una corretta aerazione con superficie aerata di non inferiore ad 1/3 della superficie del pavimento.

Le aperture sono previste verso l'esterno con opportuna maniglia antinfortunistica.

Una cabina, tra quelle previste, deve possedere dimensioni tali da consentire l'uso ai portatori di handicap.

ART. 14 – AREE PAVIMENTATE E BASAMENTI MOBILI

I materiali da utilizzare per le aree pavimentate e basamenti mobili sono quelli riportati nell'art.11 lettera d).

Eventuali lastre in pietra naturale o simile devono essere, se ritenuto necessario incastrate, ma non cementate, in quanto in assenza di autorizzazione, a fine stagione, devono essere rimosse ripristinando lo stato naturale dei luoghi.

Per basamenti e per soluzioni che necessitino di una sopraelevazione dall'arenile sono consentite soluzioni in elementi metallici amovibili (alluminio acciaio inox o rivestito) o legno, a cui può essere applicato qualsiasi materiale ad esclusione di materiali riflettenti. Qualsiasi soluzione deve essere di tipo smontabile.



È vietato l'uso di piastrelloni di cemento.

ART. 15 – ARREDI E VERDE

Possono essere utilizzati anche se non previste nelle tavole di progetto allegate alla richiesta di concessione, tutti gli arredi mobili che contribuiscono a rendere accogliente e gradevole al struttura come passerelle in legno, sedute, fioriere e simili.

I contenitori per la raccolta differenziata, non dovranno collocarsi lungo i passaggi principali, ma in punti raggiungibili ed evidenti, la cui collocazione eventualmente dovrà essere indicata con apposita segnaletica e preferibilmente in adiacenza di fioriere che ne rendano gradevole la vista.

I cestini per la carta, realizzati in legno o similari, dovranno collocarsi, in numero sufficiente ed adeguato in funzione della superficie del lotto, in maniera da essere sempre visibili e facilmente raggiungibili.

Le insegne devono essere studiate in funzione dell'ambiente in cui si inseriscono, con materiali, colori e forme adeguate al carattere delle strutture balneari.

In generale sono soggette alle seguenti disposizioni:

- a) non sono ammesse insegne al neon;
- b) non devono avere strutture di sostegno che deturpano l'aspetto delle strutture e del contesto;
- c) devono garantire la tutela e il rispetto della viabilità e della percorrenza pedonale, con dimensioni adeguate;
- d) l'illuminazione delle stesse può avvenire mediante luce indiretta, posteriore o illuminate con corpi illuminati posti al di sopra dell'insegna stessa.

La messa a dimora di piante e di siepi è consentita, allo scopo di abbellimento degli stabilimenti, su vasi o fioriere amovibili, a condizione che la loro disposizione e numero non limiti la visuale verso il mare.

In particolare, nel rispetto dell'equilibrio ecologico, le essenze vanno individuate tra le specie vegetali autoctone, rustiche, con ridotte necessità idriche e di mantenimento e utilizzando, preferibilmente, le tecniche di xerogiardiniera, ovvero l'individuazione e l'uso preferenziale delle "xerofite", piante capaci di tollerare difficili condizioni climatiche e la cui scelta, molto ampia, è in grado di soddisfare anche criteri ornamentali.

E' ammessa la piantumazione delle palme.



ART. 16 – RECINZIONI

Le recinzioni delle aree in concessione sono da realizzare in corda o altro materiale naturale derivante dal legno e di facile rimozione, per un'altezza massima di 1,50 m, a semplice disegno, tale da non limitare la visibilità.

Nel periodo invernale, previa autorizzazione, si possono utilizzare recinzioni molto leggere, con materiale da concordare, di altezza non superiore a 2,20 m e per le sole aree dove sono presenti le strutture adibite a bar, ristorazione, locali di soccorso, etc. a condizione che non pregiudichino la visibilità.

Sono vietate recinzioni con rete metallica di filo spinato, mattoni e cordoli in cemento con ringhiere.

ART. 17 – OMBRELLONI

Gli ombrelloni, devono essere nell'ambito di ogni lotto, del medesimo tipo, da collocarsi nella fascia predisposta.

Essi devono avere forma circolare, tinte uniformate al colore predominante dello stabilimento balneare e non possono essere disposti ad una distanza inferiore a 2,50 m l'uno dall'altro, misurato dal centro degli stessi (palo-palo).

ART. 18 – ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Le aree dei lotti, nonché le relative strutture e servizi di spiaggia devono garantire l'accessibilità e la visitabilità degli impianti ai sensi del D. M. LL. PP: 14/06/89 n.236 e l'effettiva possibilità di accesso al mare da parte di coloro che per qualsiasi causa abbia ridotto o impedita capacità motoria sensoriale in forma permanente o temporanea.

ART. 19 – NORME SOVRAORDINATE

Per quanto non disposto dai citati articoli si osservano le norme contenute nel Decreto Assessoriale del Territorio e dell'Ambiente della Regione Sicilia del 4 luglio 2011 (ma comunque coerenti con le finalità della legge regionale n. 15/2005), nel Codice della Navigazione, delle Ordinanze della Capitaneria di porto competente, nella normativa igienico-sanitaria e in tutte le leggi regionali di riferimento.

